

A cura di

Marisa Marraffino

SANZIONI DISCIPLINARI

Le attività preventive sono indispensabili

È legittima la sanzione disciplinare irrogata al dirigente scolastico che non ha attivato alcuna attività di prevenzione e contrasto al bullismo dopo essere stato avvisato che un alunno lamentava di esserne vittima. Non basta allertare i docenti, ma occorre pianificare azioni di contrasto, convocare la vittima, il presunto autore e i relativi genitori e fornire direttive per evitare che la situazione si aggravi.

Tribunale di Avellino, sentenza del 7 dicembre 2023

RISARCIMENTO DANNI

Istituto condannato per cambio di scuola

Il dirigente scolastico, dopo una precisa e grave segnalazione di bullismo, deve utilizzare concretamente una maggiore cautela e più attenzioni nei confronti della vittima e della scolaresca in generale. Se non lo fa, l'istituto scolastico risponde dei danni subiti dalla vittima che è costretta a cambiare istituto a causa del mancato intervento degli insegnanti e del dirigente.

Tribunale di Palermo, sentenza del 16 giugno 2022

RESPONSABILITÀ PENALE

Per il reato servono condotte reiterate

Casi isolati di violenze non possono essere definiti come bullismo che è caratterizzato da condotte reiterate e permanenti. La scuola che ha organizzato incontri specifici con i genitori dei minori coinvolti, che non si sono presentati, non risponde dei danni subiti da uno dei bambini. Nel caso di specie, infatti, le tensioni fanno parte in primis del mondo adulto (tra genitori; tra genitori e scuola; all'interno della scuola, fra insegnanti e dirigente). Ogni adulto ha portato avanti la propria posizione mentre i figli sembrano essere rimasti sullo sfondo della contesa tra adulti.

Tribunale di Bologna, terza sezione civile, sentenza del 17 agosto 2024

OMESSO INTERVENTO

Non sono sufficienti i richiami scritti

È un grave errore da parte della scuola omettere di adottare fin dall'inizio delle segnalazioni di casi di bullismo provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati, che possano svolgere una funzione deterrente rispetto alle gravi criticità comportamentali emerse. Il dirigente che interviene soltanto con richiami scritti in una situazione già grave lascia di fatto i bulli della classe liberi di agire ulteriormente ai danni della vittima, consentendo una progressiva escalation di prevaricazione nei confronti di quest'ultima. Pertanto la scuola deve risarcire integralmente i danni subiti dalla vittima.

Tribunale di Firenze, sentenza del 28 ottobre 2022